LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º MARZO 1912

verno avrà i dati avuti fin qui, ma il Governo stesso avrà anche il diritto d'ispezionare i libri e i documenti dell'azienda e qualora riscontrasse differenze notevoli fra i dati di fatto e quelli di calcolo delle tariffe adottate da quelle società, il Ministero di agricoltura e commercio potrà provvedere alla revisione immediata delle tariffe e chiedere l'integrazione delle riserve.

Facciamo il caso di una compagnia che abbia avuto approvati tutti i calcoli delle sue riserve: in forza del comma 3º, essa può trovarsi quando si tratterà del riscatto del suo portafoglio, davanti ad un decreto reale il quale stabilisca calcoli diversi delle sue riserve.

Ora a me pare che ciò non sia equo e come a base della valutazione delle riserve matematiche debbano servire gli stessi calcoli che hanno servito per la determinazione delle loro tariffe.

Non ho altro da dire su questo articolo ed aspetterò le dichiarazioni che l'onorevole ministro vorrà fare in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Riccardo Luzzatto ha facoltà di svolgere il suo emendamento firmato anche dall'onorevole Romussi:

« Dopo il quarto comma aggiungere:

« L'Istituto Nazionale potrà inoltre addivenire a speciali convenzioni per l'assunzione del portafoglio di quelle Società italiane costituite per la sola assicurazione sulla vita che, entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, si ponessero in liquidazione ».

LUZZATTO RICCARDO. L'aggiunta che col collega Romussi propongo tende a proteggere esclusivamente gli interessi degli assicurati. Forse quell'aggiunta è meno urgente ora di quello che fosse alcuni mesi fa, però non è inopportuna. Prego l'onorevole ministro di volere considerare o meglio di voler distinguere il caso di cessione volontaria del portafoglio dal caso di cessione necessaria. Una società di assicurazione che possa continuare negli affari, se cede il suo portafoglio, eseguisce una cessione volontaria, ma se una società fosse obbligata per effetto di questa legge a liquidare, allora la cessione del portafoglio non sarebbe più un fatto volontario, ma necessario. A questa condizione di cose come si ripara? Il ministro stabilisce nella legge che i portafogli di tutte le società, e così anche di quelle che dovranno per necessità di cose liquidare, possano essere assunti dallo Stato con alcune norme che saranno determinate per decreto reale.

Comprendo perfettamente che quando si tratta di cessioni volontarie, che possono farsi o rifiutarsi, si venga con un decreto reale a stabilire le condizioni del riscatto; ma se per effetto di questa legge una Società fosse costretta a cedere il suo portafoglio e mancasse un centesimo di quelle riserve matematiche a cui vi riferite nell'articolo 24, che sono a base di calcoli, che cosa avverrà se nel decreto, se nella legge, non includete qualche parola che permetta una clasticità a favore degli assicurati?

Voi potrete venire a questa condizione di cose, che una Società la quale debba liquidare dovrà necessariamente far perdere ai propri assicurati, non solo, ma una Società che dovesse liquidare e non fosse in regola con le riserve matematiche dovrebbe necessariamente cadere in fallimento: perchè non potrebbe fare alcun pagamento.

Per queste ragioni io domando al Governo che si prenda una certa latitudine, di cui userà con la debita prudenza; non parlo per le riserve matematiche, ma per il caso che una Società per effetto della legge, debba venire alla liquidazione, riservi a sè stesso la facoltà di assumere i portafogli alle condizioni che esso creda.

Qui non si tratta che di proteggere gli interessi degli assicurati, poichè molte persone in buona fede hanno potuto assicurarsi con Società recentemente costituite, e queste Società recentemente costituite, senza colpa loro e molto meno per colpa degli assicurati, possono trovarsi nel caso in cui l'applicazione esatta, precisa, del calcolo delle riserve che il ministro si riserva di fare, riesca impossibile. A questo inconveniente, ripeto, un riparo, in via di equità, mi pare che convenga trovare.

PRESIDENTE. L'onorevole De Nava ha facoltà di parlare.

DE NAVA. Io desidero di fare una breve osservazione sulla disposizione contenuta nel secondo comma, dell'articolo 24-ter. Con questa disposizione si attribuisce alla competenza esclusiva della quinta sezione del Consiglio di Stato il risolvere tutte le controversie che possono sorgere nell'applicazione di questo articolo. È evidente che con questa disposizione s'intende dire che è esclusa la competenza giudiziaria, e che invece tutta la competenza è attribuita alla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Dichiaro subito che non mi oppongo